

Statuto dell' Ente Bilaterale Agricolo Territoriale

Art. 1

Costituzione e denominazione

In applicazione dell'art 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25/05/2010 e dell'art. 3, 1° comma del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 17 dicembre 2012, tenuto conto della legge n.30/2003 e del d.lgs. 276/2003, è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali, Confederazione Generale Agricoltura Cosenza, Federazione Provinciale Coldiretti Cosenza, Confederazione Italiana Agricoltori Calabria nord e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli FAI-CISL Cosenza, FLAI-CGIL Territoriale di Cosenza, FLAI-CGIL Territoriale di Castrovillari, UILA-UIL Cosenza, l'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale – FIMI, denominato E.B.A.T. – FIMI di Cosenza.

Art. 2

Sede e Durata

L'E.B.A.T. - FIMI è un'associazione non riconosciuta, ha sede in Cosenza, Corso Mazzini n. 286 scala/B, che può essere variata con apposita delibera ed opera ai sensi degli articoli 36 ed seguenti del codice civile.

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

L'Ente non ha fini di lucro ed opera in favore dei datori di lavoro e degli operai agricoli.

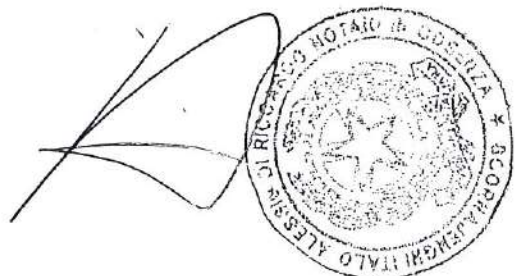
Art. 3

Scopi e finalità

L'E.B.A.T. - FIMI ha i seguenti compiti:

- A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo del territorio di propria competenza;
- B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli del proprio territorio di competenza;
- C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo del territorio di propria competenza anche con riferimento alle pari opportunità;
- D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro del proprio territorio di competenza;

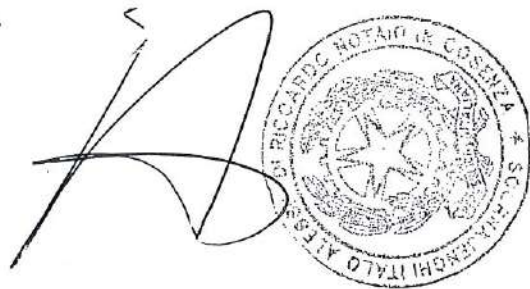
A. Favaie



- E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio di propria competenza;
- F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- G. organizzare e/o gestire attività e servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (di seguito CCNL), dal Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (di seguito CPL) e/o da appositi accordi stipulati tra le parti istitutive dell'E.B.A.T. - FIMI e/o con Enti ed Istituzioni anche di natura pubblica;
- H. favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori attraverso:
- iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni occupazionali e formativi;
 - attività di formazione indirizzate ai lavoratori e ai datori di lavoro;
 - attività di intermediazione di cui all'art. 6 e 3 del Decreto Legislativo 276/2003.
- I. svolgere attività indirizzate alla tutela della salute dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria per le imprese anche attraverso la stipula di convenzioni con le ASP e con i Medici competenti;
- L. realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
- M. monitorare le dinamiche e le tendenze dell'impiego dei lavoratori stranieri e delle relative problematiche;
- N. monitorare e studiare l'andamento delle applicazioni contrattuali al fine di proporre iniziative alle parti interessate;
- O. monitorare le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico e sociale del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
- P. promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione dei Contratti nel territorio di propria competenza;
- Q. svolgere, a livello territoriale, tutte le attività previste per l'Osservatorio provinciale all'art. 9 del CCNL;
- R. svolgere tutti gli altri compiti e le funzioni previste dalle norme, dai Contratti di Lavoro del settore agricolo e florovivaistico e quelli che le parti istitutive riterranno opportuno affidare.
- S. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 21 del contratto provinciale di lavoro;
- T. promuovere ed aiutare la semplificazione amministrativa e gli adempimenti burocratici per tutti i lavoratori del settore agricolo, anche quelli extracomunitari e i produttori agricoli;
- U. esercitare tutte le altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune affidare all'E.B.A.T. - FIMI per il miglioramento delle relazioni sindacali;
- V. promuovere e svolgere attività di conciliazione.



A. Fusco



Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di una struttura operativa.

Art. 4

Soci

Sono soci effettivi le organizzazioni di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 5

Patrimonio

L'EBAT - FIMI trae i mezzi finanziari per conseguire i propri scopi da:

- a) specifica contribuzione previsti dal Contratto provinciale di lavoro;
- b) contributi e sovvenzioni pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti;
- d) ogni altra eventuale entrata.

Art. 6

Esercizio sociale

L'esercizio della dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige e l'Assemblea approva il conto consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici.

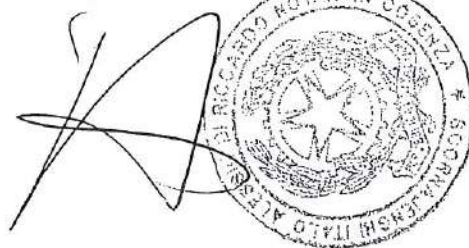
Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 lettera A), la Cassa/Ente deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

Art. 7

Responsabilità

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Cosenza promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati



nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Art. 8

Modifiche della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 5, detratte le spese di gestione, sia insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'art. 2 dello statuto e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 2, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

Art. 9

Trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio

Per la gestione integrativa dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 2 lettera A, l'Ente deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

Art. 10

Organi

Sono organi dell'Ente:

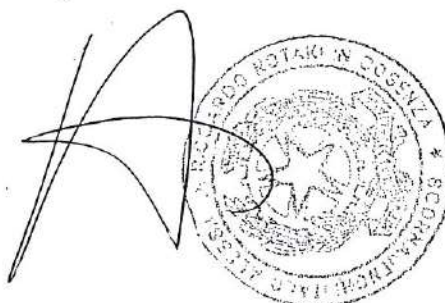
- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente;
- c) il Collegio Sindacale.

Art. 11

Incompatibilità e decadenza

Non possono far parte degli Organi, di cui all'art. 8 del presente statuto, coloro che designati dalle proprie organizzazioni non siano in regola con la contribuzione verso l'EBAT - FIMI prevista dal contratto Provinciale di Cosenza; e/o abbiano in corso o istaurino un contenzioso con l'EBAT - FIMI di Cosenza.

La mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica.



Art. 12 Assemblea

L'Assemblea è composta in maniera paritetica da n. 12 membri in rappresentanza delle Organizzazioni istitutive dell' Ente di cui 6 designati dalle Organizzazioni Datoriali e 6 designati dalle Organizzazioni dei Lavoratori.

I membri dell'Assemblea durano in carica due anni e possono essere rinominati. E' consentito alle Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del biennio con comunicazione scritta.

La durata della carica del componente sostituito sarà uguale alla parte mancante per la scadenza naturale del biennio.

L'assemblea elegge al proprio interno, il Presidente ed il vice - presidente dell'Ente, alternativamente su proposta delle Organizzazioni Datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente sono anche, rispettivamente Presidente e Vice - Presidente del Comitato di gestione.

Spetta all'Assemblea:

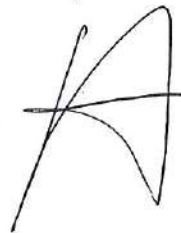
- a) nominare il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Sindacale, nonché determinare i relativi compensi e rimborsi spese;
- b) provvedere all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Comitato di Gestione;
- c) approvare il regolamento;
- d) deliberare le modifiche allo statuto;
- e) deliberare l'eventuale scioglimento dell' Ente e nomina di un o più liquidatori.

L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno dal Presidente oppure sia richiesto da almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea o dal collegio dei Sindaci e delibera, in aggiunta agli argomenti sopra elencati, su ogni altro argomento che le sia sottoposto e che non sia di competenza esclusiva del Comitato di gestione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza l'Assemblea è convocata con telegramma o con posta elettronica o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Ove anche il Vice-Presidente risulta impedito l'Assemblea è presieduta dalla persona indicata dall'Assemblea stessa.



- d) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente.

Spetta altresì al Comitato di gestione di approvare:

- i) regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
- l) proporre qualsiasi modifica al presente Statuto;
- m) proporre lo scioglimento dell'Ente.

Il Comitato di gestione viene convocato dal Presidente di regola almeno cinque volte l'anno e, comunque, tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure a richiesta motivata del Collegio Sindacale, o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Comitato stesso, con le modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea.

Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti. Le sue deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

Il Comitato ad ogni riunione nomina un Segretario con funzioni verbalizzanti.

Art. 14 **Deliberazioni**

Le riunioni del Comitato di gestione sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno due giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

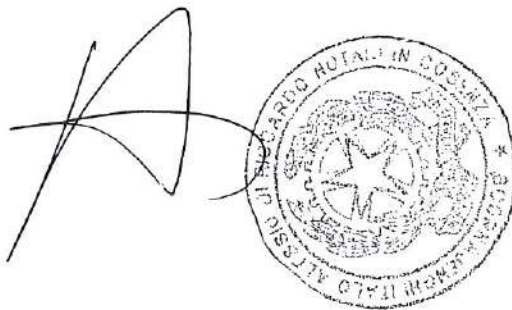
Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti del Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di gestione e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato di gestione e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art.15 **Presidente**

Il Presidente, eletto dal Comitato di gestione, fra i suoi componenti, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:



- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e, previa delibera del Comitato di gestione, può affidare la delega per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti ai componenti del Comitato di gestione;
- b) convoca e presiede il Comitato di gestione;
- c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di gestione;
- d) dà esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- e) svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni del Comitato di gestione e delle deliberazioni dell'Assemblea.



Art. 16 Collegio dei Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, che sia iscritto all'albo dei Revisori dei Conti, e due supplenti, nominati dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale viene nominato secondo il principio dell'alternanza rispetto alla parte che esprime il Presidente dell'E.B.A.T. - FIMI

I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi di lavoro, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolarità della tenuta contabile e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di gestione e all'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci accerta, altresì, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o di determinate operazioni.

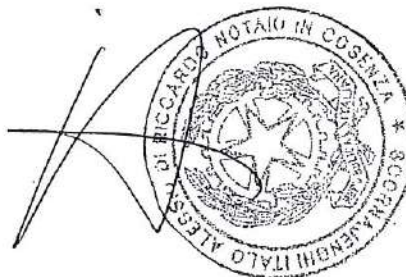
Il Collegio dei Sindaci redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti su apposito libro del Collegio dei Sindaci.

Art. 17 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'E.B.A.T. l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

A. Favaio



Ultimata la liquidazione il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della provincia di Cosenza.

Art. 18

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia e in particolare alle norme in materia di associazioni non riconosciute senza fini di lucro.



Registrato a Cosenza il 4.5.2015
al N. 4316 Serie 11

La presente copia è conforme all'originale
e si rilascia per uso convenevole.

